

EMERGENZA COVID-19: LE DOMANDE PER L'INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI

Com la presente desideriamo informarLa che il DM 6.4.2020 fornisce le **disposizioni attuative dell'indennità di 600,00 euro**, per il mese di marzo 2020, prevista dall'art. 96 del DL 18/2020 ("Cura Italia") in **favore dei collaboratori sportivi**. L'intera procedura, dalla presentazione delle domande all'erogazione delle somme, **è gestita da Sport e Salute spa**. L'indennità è riservata ai titolari di **rapporti di collaborazione di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR**, presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23.2.2020 **e ancora pendenti alla data di entrata in vigore del DL 18/2020** (ossia il 17.3.2020). Nell'ambito dei potenziali beneficiari è stabilito un **ordine di priorità**, in quanto per primi saranno soddisfatti i richiedenti che, nell'anno 2019, **non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000,00 euro**; **le ulteriori richieste** saranno evase nei **limiti delle eventuali risorse residue**. A tali fini, non consentono di percepire l'indennità:

- i) i **redditi di lavoro autonomo professionale**;
- ii) i **redditi da lavoro dipendente** e a questi assimilati;
- iii) **le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati**.

L'indennità non è cumulabile con le prestazioni e le altre indennità previste dal DL 18/2020 e **non può essere attribuita a coloro che**, nel mese di marzo 2020, **hanno percepito il reddito di cittadinanza**. L'indennità, non imponibile ai fini IRPEF, **è erogata previa presentazione di apposita domanda**:

- i) **entro il 30 aprile 2020**;
- ii) alla **società Sport e Salute spa**, utilizzando la piattaforma informatica (accessibile dal sito istituzionale) **attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile 2020**.

All'erogazione dell'indennità provvede Sport e Salute spa **entro 30 giorni dalla ricezione della domanda**, previa approvazione della stessa, **esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda**.

Premessa

Ai sensi dell'art. 96 del DL 18/2020, è riconosciuta un'indennità di 600,00 euro, non imponibile ai fini fiscali, ai **titolari di rapporti di collaborazione**, già in **essere alla data del 23.2.2020**, presso:

- **federazioni sportive nazionali**;
- enti di **promozione sportiva**;
- **società e associazioni sportive dilettantistiche**.

L'indennità per i collaboratori sportivi è erogata:

- previa **presentazione di una specifica domanda** alla società "Sport e Salute spa" (ex "CONI Servizi spa");
- **entro il limite dei fondi stanziati** (50 milioni di euro).

Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione circa:

- ✓ la **preesistenza del rapporto di collaborazione** rispetto alla data del 23.2.2020;
- ✓ la mancata **percezione di altro reddito da lavoro**.

Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di gestione del Fondo e le forme di monitoraggio e controllo della spesa **sono state recentemente definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6.4.2020.**

È bene precisare che, a differenza delle altre indennità riconosciute dal D.L. 18/2020, **le domande di accesso all'indennità sono gestite da "Sport e Salute spa" secondo l'ordine cronologico di presentazione.**

Soggetti interessati

La disposizione estende l'indennità di cui all'art. 27 del medesimo decreto (ossia quella per lavoratori autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS) ai **titolari di rapporti di collaborazione** di cui all'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, **presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti alla data di entrata in vigore del DL 18/2020** (ossia il 17 marzo scorso).

Ai fini dell'indennità, le società e le associazioni sportive dilettantistiche **devono essere iscritte nel Registro delle associazioni** e delle società sportive dilettantistiche **tenuto dal CONI**, mentre gli altri **organismi sportivi devono** comunque **essere riconosciuti**, ai fini sportivi, **dal CONI**.

Nell'ambito dei potenziali beneficiari **è stabilito un ordine di priorità** in quanto **i primi collaboratori sportivi cui spetta l'indennità sono i richiedenti che, nell'anno 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro¹**. A tali fini, **non consentono di percepire l'indennità:**

- i redditi di **lavoro autonomo professionale**;
- i redditi da **lavoro dipendente** e a questi assimilati;
- le **pensioni di ogni genere** e gli assegni ad esse equiparati.

Ai sensi dell'articolo 50 TUIR, **per redditi assimilati da lavoro si considerano:**

- ✓ compensi percepiti dai lavoratori **soci delle cooperative di produzione e lavoro**, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- ✓ indennità e **compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente** per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

¹ Le **ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.**

- ✓ **borsa di studio o di assegno**, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l'erogante;
- ✓ le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d'imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli **uffici di amministratore, sindaco o revisore di società**, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- ✓ le **remunerazioni dei sacerdoti** nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- ✓ le **indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato**, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- ✓ le indennità percepite dai **membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo** e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- ✓ le **rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato**, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- ✓ le **prestazioni pensionistiche di natura complementare**;
- ✓ gli **altri assegni periodici**, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- ✓ i compensi percepiti dai **soggetti impegnati in lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative;
- ✓ i **compensi per l'attività libero professionale intramuraria** del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).

Diversamente, **il reddito da terreno, fabbricato o finanziario** eventualmente posseduto dal soggetto **non è preclusivo del diritto all'indennità.**

Soggetti esclusi

Non possono chiedere l'indennità **i titolari di Partita Iva, le persone iscritte alla Gestione Separata dell'INPS**, i pensionati, coloro che **hanno percepito il Reddito di Cittadinanza** e tutti coloro **che hanno altri redditi da lavoro**, poiché ricadono nelle altre forme di sostegno previste.

Osserva

Conseguentemente, i soggetti che **hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con uno dei soggetti indicati dal DM** (federazioni sportive nazionali, enti di

promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche) **dovranno presentare domanda direttamente all'INPS ai sensi dell'art. 27 del Decreto Cura Italia.**

Incumulabilità dell'indennità

L'indennità per i collaboratori sportivi **non è cumulabile con le prestazioni e le altre indennità previste dal DL "Cura Italia"** (di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44) e **non può essere riconosciuta a coloro che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020.**

Osserva

Ai sensi del Decreto Ministeriale **l'indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità previste dal Decreto legge Cura Italia:**

- articolo 19 - Norme speciali in materia di **trattamento ordinario di integrazione salariale** e assegno ordinario;
- articolo 20 - Trattamento **ordinario di integrazione salariale per le aziende** che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- articolo 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno **trattamenti di assegni di solidarietà in corso;**
- articolo 22 - Nuove disposizione per la **Cassa integrazione in deroga;**
- articolo 27 - **Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata** e continuativa;
- articolo 28 - Indennità **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;**
- articolo 29 - Indennità **lavoratori stagionali del turismo e** degli stabilimenti termali;
- articolo 30 - Indennità **lavoratori del settore agricolo;**
- articolo 38 - Indennità **lavoratori dello spettacolo;**
- articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei **lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.**

Termini e modalità di presentazione della domanda

L'indennità, non imponibile ai fini IRPEF, **è erogata previa presentazione di apposita domanda:**

- **entro il 30 aprile 2020;**
- alla **società Sport e Salute spa**, utilizzando la piattaforma informatica (accessibile dal sito istituzionale) **attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile 2020.**

Indennità per collaboratori sportivi

INFO UTILI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ACCEDI ALLA
PIATTAFORMA

La procedura prevede tre fasi:

- **la prenotazione:** per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportosalute.eu. Dopo aver inviato l'SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- **l'accreditamento:** per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS;
- **la compilazione e l'invio della domanda:** subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.

La domanda dovrà contenere almeno **gli elementi essenziali indicati dall'art. 4 del DM**, tra cui i **dati anagrafici e quelli relativi alla collaborazione sportiva e la dichiarazione sostitutiva** in cui si attesta:

- ✓ la **preesistenza del rapporto di collaborazione** alla data del 23 febbraio 2020;
- ✓ la **mancata percezione di altro reddito da lavoro** per il mese di marzo 2020;
- ✓ di **non essere percettore di prestazioni o altre indennità previste** dal DL "Cura Italia" o del reddito di cittadinanza.

Alla domanda dev'essere allegata **copia del documento di riconoscimento e copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico** (solo in mancanza di uno di questi ultimi, può essere allegata la copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020)².

Conseguentemente, si suggerisce agli aventi diritto di **preparare la documentazione necessaria per la presentazione della domanda**. A tal fine sarà necessario:

- ✓ caricare sul computer, tablet o telefono il pdf dei **documenti che andranno allegati** (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell'avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
- ✓ avere a disposizione i dati essenziali, tra cui: **Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l'accredito della somma;**
- ✓ disporre dei dati **relativi alla collaborazione sportiva**, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
- ✓ conoscere l'ammontare complessivo dei **compensi sportivi ricevuti nel periodo d'imposta 2019;**
- ✓ **accertare che il rapporto di collaborazione** per cui si intende presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale, nell'ambito di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che **sia**

² Si considera quietanza ogni documento che contenga i seguenti elementi essenziali: parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui ha svolto la collaborazione), importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente).

presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;

- ✓ verificare che **sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti** (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
- ✓ disporre del **codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo** per cui si presta la collaborazione;
- ✓ verificare, se **si collabora con un'Associazione** o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia **iscritta al Registro del CONI**, accedendo da questo link: <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>;
- ✓ verificare, se si **collabora con una Federazione Sportiva Nazionale**, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia **ricosciuto dal CONI** accedendo da questo link: <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>.

Esame della domanda e pagamento dell'indennità

Le domande **vengono istruite da Sport e Salute spa secondo l'ordine cronologico di presentazione**, nel rispetto della priorità data dall'ammontare dei compensi percepiti nel 2019, anche richiedendo elementi di risconto all'Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali.

Osserva

Inoltre, ai fini dell'erogazione dell'indennità, la **società verifica la completezza della domanda** e della documentazione allegata e, nell'ambito di tale attività:

- ✓ può chiedere **ulteriori informazioni, dati e documenti** necessari in relazione alla peculiarità del caso o integrazioni documentali in caso di domande incomplete (l'ulteriore documentazione dovrà pervenire **entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta**, pena la decadenza del diritto all'indennità);
- ✓ **può effettuare controlli a campione**, anche in loco presso gli enti interessati, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità degli allegati e della dichiarazione sostitutiva fornita;
- ✓ **monitora il rispetto del limite di spesa** e comunica con cadenza settimanale i risultati di tale attività al Ministro per le Politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'Economia.

All'erogazione dell'indennità provvede Sport e Salute spa **entro 30 giorni dalla ricezione della domanda**, previa approvazione della stessa, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda.